



# COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 DEL 02/07/2024

Oggetto:

**VALUTAZIONE DI IMPATTO (ART. 35 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (G.D.P.R.) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016)**

L'anno duemilaventiquattro, addì due , del mese di luglio alle ore diciassette:trenta, nella solita sala delle riunioni;

Debitamente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARISIO Sergio	Presidente	Sì
TRINCHERO Pietro	Vice Sindaco	Sì
ACCOSSATO ELENA	Assessore	Giust.
	Totale presenti:	<b>2</b>

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Daniele Zaia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ARISIO Sergio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione del Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente;

RILEVATO che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

CONSIDERATO che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

TENUTO PRESENTE che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito solo "GDPR"), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

DATO ATTO che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

RILEVATO CHE, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

VISTO il D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

DATO ATTO che, quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il GDPR obbliga i titolari a svolgere una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;

TENUTO PRESENTE che la DPIA è una procedura prevista dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;

TENUTO PRESENTE l'obbligo, in capo ai titolari, di consultare l'Autorità di controllo nel caso in cui le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento, non siano sufficienti - ovvero, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato;

RILEVATO che la DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento e che, deve comunque essere previsto un riesame continuo della DPIA, ripetendo la valutazione a intervalli regolari;

DATO ATTO che la responsabilità della DPIA spetta al titolare, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata ad un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione;

RILEVATO che, per quanto sopra, è necessario istituire:

- Una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, è il Segretario generale e che lo stesso, al fine di garantire la massima diffusione interna ed esterna e la massima conoscibilità dei trattamenti oggetto di DPIA, nonché delle misure tecniche e organizzative individuate dai titolari per mitigare l'impatto del trattamento, è tenuto a garantire la conoscibilità della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) a tutti i dipendenti dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il procedimento di adozione e approvazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e il presente provvedimento, sono riconducibili al processo "gestione banche dati", mappato dal PTPCT;

- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, integrato con il piano per la trasparenza, viene annualmente approvato e rendicontato; non sono stati sollevati rilievi sulla sua applicazione;

VISTI:

- Legge 241/1990;
- D.Lgs. 196/2003;
- Legge 190/2012;
- D.Lgs. 33/2013;
- Regolamento (UE) n. 679/2016;
- Statuto Comunale;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sul trattamento dei dati sensibili;
- Codice di comportamento interno dell'Ente;
- Circolari e direttive del RPC;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

a voti unanimi resi nei modi di legge

## **DELIBERA**

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016, conservata agli atti di questo Ente.
2. DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "Disposizioni generali" sezione di secondo livello "Atti generali".
3. DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.



## COMUNE DI VALFENERA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 02/07/2024

OGGETTO: VALUTAZIONE DI IMPATTO (ART. 35 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (G.D.P.R.) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016)

**ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	02/07/2024	F.to: Dott. Daniele Zaia	

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL SINDACO**

**ARISIO Sergio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Daniele Zaia**

---

### **ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li 22/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Daniele Zaia**

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capigruppo consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valfenera, li 22/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Daniele Zaia**

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/07/2024  
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Valfenera, li 02/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Daniele Zaia**

---

É copia conforme all'originale

Valfenera, li 22/07/2024

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**



# COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.22 DEL 02/07/2024**

**OGGETTO:**

**VALUTAZIONE DI IMPATTO (ART. 35 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (G.D.P.R.) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016)**